



COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 Del 24-04-2018

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERE A) E B) DEL D. LSG. N. 50.2016

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 17:30, nella sala delle adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la Seduta il Sig. Dott. Fausto De Giuseppe

All'appello risultano:

Dott. Fausto De Giuseppe	P	Urso Rossano	P
Della Luna Giuseppe	P	Cianci Anna Dionisia	A
Accoto Antonio	P	Foscarini Giuseppe	P
Corvaglia Sergio	P	Cagnazzo Maria Antonietta	P
Caroppo Andrea	P	Maggio Luigi	P
Coia Samanta	A	Guglielmo Angelo	A
Panico Marco	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Cuna Davide.

Il Presidente riconosca la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

PARERE: Favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore

Minervino di Lecce, 23-04-18

f.to Toma Massimo Luciano

Introduce il punto all'odg il Sindaco presidente il quale cede la parola al consigliere Corvaglia, assessore ai Lavori Pubblici, per l'esposizione dell'argomento. Il cons. Corvaglia fa presente che era preciso obbligo dell'ente quello di dotarsi di un elenco delle imprese e dei professionisti

Interviene il cons. Urso il quale fa presente che l'albo doveva essere istituito in seno all'Unione e che il comune di Minervino si è attivato autonomamente per sopperire a tale carenza. Sottolinea ancora come il presente regolamento è più restrittivo nei contenuti rispetto a quanto previsto con il decreto legislativo n. 50 /2016

Nel corso della discussione rientra la consigliera Cianci. I consiglieri diventano 11

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture (D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) il quale, ha innovato il precedente quadro ordinamentale, nei termini di seguito descritti:
 - l'art. 36, comma 2, lettera a) del nuovo testo legislativo, ha previsto che le stazioni appaltanti procedono all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, per importi inferiori alla soglia di euro 40.000,00 mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato, anche sulla scorta dei principi generali di cui all'art. 36, comma 1 del medesimo codice;
 - l'art. 217 del nuovo codice ha abrogato, tra l'altro, il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e, per quanto qui interessa, l'art. 125 di detto decreto, relativo all'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
- alla luce di tali modifiche normative, le "acquisizioni in economia", così come il regolamento comunale disciplinante il relativo procedimento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27.09.2007, aggiornato e adeguato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 03.11.2011, sono venuti meno a seguito della relativa norma fondante, mentre allo stato attuale l'unica disposizione che regola gli affidamenti di modesto importo è quella dettata dall'art. 36 sopra richiamato;

VISTE le linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti *"Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* e aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTO lo schema del *Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016"*, redatto dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Minervino di Lecce, che sostituisce a tutti gli effetti il previgente regolamento comunale su indicato e recepisce gli aggiornamenti normativi su esposti.

CONSIDERATO che:

- l'Accordo Consortile dell'Unione dei Comuni della Costa Orientale per la regolamentazione e il funzionamento della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Castro, Minervino di Lecce, Ortelle e Santa Cesarea Terme, all'art. 4, lettera g), prevede che l'Ufficio Centrale *"predispone l'albo delle imprese esecutrici di lavori pubblici e dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti tecnici"*;
- con nota prot. 2577 del 22.03.2018, a firma del Sindaco, questa Amministrazione ha chiesto agli altri tre Comuni dell'Unione di voler manifestare la propria volontà entro il 30.03.2018, ad adottare il Regolamento in argomento e conseguentemente creare l'albo degli operatori economici di fiducia a livello di Unione dei Comuni;

- alla data odierna non è pervenuta alcuna nota dagli altri Comuni che costituiscono l'Unione dei Comuni della Costa Orientale;

RITENUTO opportuno di utilizzare le possibilità che la normativa offre per snellire gli interventi dell'Amministrazione comunale, nel quadro di una pubblica amministrazione moderna ed efficiente nel dare risposte alle esigenze dei cittadini, nel rispetto dei principi comunitari nonché nei principi di legalità e di responsabilizzazione dei dirigenti;

RICHIAMATO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze dei consigli comunali;

VISTO l'allegato schema di regolamento, predisposto dal Settore Lavori Pubblici, che compendia l'evoluzione normativa della materia;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lsg. n. 267/2000;

SENTITI gli interventi dei consiglieri comunali che risultano dall'allegato resoconto;

Con VOTAZIONE

Favorevoli	11
Contrari	0
Astenuti	0

DELIBERA

DI APPROVARE per le motivazioni espresse in narrativa, il **Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia**, che si compone di n. 23 articoli e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutti i Responsabili di Settore di questo Ente nell'ambito delle rispettive competenze;

DI INCARICARE il Responsabile del Settore Lavori Pubblici di porre in essere le necessarie procedure per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici di cui al Regolamento in argomento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente si procede a votazione nei modi e forme di legge per l'immediata eseguibilità del presente atto con il seguente risultato:

VOTAZIONE

Favorevoli	11
Contrari	0
Astenuti	0

Sottoscritto come per legge.

Il Presidente
f.to **Dott. Fausto De Giuseppe**

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Cuna Davide

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 03-05-2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Minervino di Lecce, 03-05-2018

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to Dott.ssa Dott. Cuna Davide

Per Copia conforme all'originale

Minervino di Lecce, 03-05-2018

Il Responsabile
Dott. Cuna Davide

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale in data 03-05-2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

La presente deliberazione diventa esecutiva per :

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4°
(S=si) T.U.E.L.. 267/2000).
(N=no)

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art. 134 c. 3°
T.U.E.L. n. 267/2000)

Minervino di Lecce, 03-05-2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott. Cuna Davide



COMUNE DI MINERVINO DI LECCE
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESECUZIONE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Art. 36 comma 2 lett. a) e b) - D.Lgs. n. 50/2016

Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dall'A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. ____ DEL _____

SOMMARIO

TITOLO I – TIPOLOGIA, LIMITI E INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Modalità di acquisizione degli interventi
- Art. 3 – Responsabile del Procedimento
- Art. 4 – Limiti di applicazione del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti)
- Art. 5 – Regole per l'effettuazione delle spese

TITOLO II – MODALITA' E SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

- Art. 6 – Lavori: modalità di affidamento
- Art. 7 – Forniture e servizi: modalità di affidamento
- Art. 8 – Modalità delle indagini di mercato
- Art. 9 – Elenchi di operatori economici
- Art. 10 – Modalità di affidamento diretto
- Art. 11 – Modalità ordinazione e stipula del contratto
- Art. 12 – Garanzie
- Art. 13 – Penali
- Art. 14 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia

TITOLO III – CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

- Art. 15 – Contabilità: certificato di regolare esecuzione e pagamento degli interventi
- Art. 16 – Controllo delle spese
- Art. 17 – Liquidazione delle spese

TITOLO IV – LAVORI DI URGENZA

- Art. 18 – Lavori di urgenza e di somma urgenza

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 – Proroghe e rinnovi
- Art. 20 – Tutela dei dati personali
- Art. 21 – Norme abrogate
- Art. 22 – Rinvio dinamico
- Art. 23 – Entrata in vigore

TITOLO I

TIPOLOGIA, LIMITI E SISTEMI DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 36 comma 2 lett. a) e b), 37 comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50)

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi, di seguito, per brevità, unitamente intesi sotto il termine di "interventi", in conformità all'art. 36 comma 2 lett. a) e b) e 37 comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti) e art. 25 del D. Lgs. 56/2017, nonché a quanto disposto dall'A.N.A.C. con le Linee Guida n. 4 approvate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con Delibera n. 206 del 1 marzo 2018 e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità tra operatori tecnici e professionali.
2. Le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
3. L'acquisizione di beni e servizi viene disposta dal Responsabile di Servizio nell'ambito degli obiettivi e delle risorse assegnati con il Piano esecutivo di gestione, con il Piano degli obiettivi o con gli altri strumenti di Programmazione e Bilancio approvati dall'Ente.

ART. 2 - MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEGLI INTERVENTI

1. L'acquisizione degli interventi può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) con affidamento diretto a imprese o persone fisiche esterne al Comune;
2. Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente, o dall'Ente assunto in via straordinaria o mediante altre forme di subordinazione ammesse dalla legge, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, che sia di proprietà o in uso dell'Ente, sotto la direzione del responsabile del procedimento; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per l'attuazione degli interventi ciascun Responsabile di Servizio individua per iscritto, per ogni singolo intervento o per una serie omogenea di interventi, un responsabile di procedimento (RUP).
2. Il RUP svolge i compiti di cui all'art. 31 e deve avere i requisiti di cui al comma 1 del medesimo articolo del D.Lgs. 50/2016.
3. Nel caso in cui non venga individuato un responsabile di procedimento, la responsabilità del procedimento rimane in capo al Responsabile di Servizio.
4. Al RUP sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, tutte le fasi propedeutiche all'acquisto e la verifica della regolarità della prestazione.
5. L'atto finale consistente nella determina di acquisto, nella sottoscrizione del contratto e la

successiva liquidazione restano invece di competenza del Responsabile di Servizio.

ART. 4 - LIMITI DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE DEGLI APPALTI)

1. Fatta salva la prescrizione di soglie di intervento inferiori, da parte del presente Regolamento o dell'atto di cui all'art. 37 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, si prevede che le procedure per l'acquisizione di interventi sono di norma consentite fino a concorrenza dei seguenti importi, con esclusione dell'IVA:
 - a) per i LAVORI: Interventi non superiori ad Euro 40.000,00 mediante **affidamento diretto**, adeguatamente motivato;
 - b) per i LAVORI: interventi non superiori ad Euro 150.000,00 mediante **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016)
 - c) per le FORNITURE E SERVIZI: interventi inferiori ad Euro 40.000,00 mediante **affidamento diretto**, adeguatamente motivato;
 - d) per FORNITURE E SERVIZI: interventi \geq 40.000,00 e $<$ a 209.000,00 euro, mediante **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016)
2. Per valutare il valore dell'intervento, ai fini della disciplina da applicare, è necessario attenersi alle seguenti disposizioni:
 - a) considerare il costo complessivo dell'intervento, al netto dell'IVA e nel caso di professionisti della cassa previdenziale;
 - b) moltiplicare l'importo di cui alla precedente lettera a) per gli anni di aggiudicazione.
3. E' vietato frazionare artificialmente le prestazioni in modo da farle rientrare nella soglia di applicazione delle procedure in economia.
4. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dall'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, dal Piano degli obiettivi, dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o da un altro strumento di Programmazione e Bilancio per ciascun Settore del Comune, nonché quelle suddivisioni che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del responsabile del procedimento.

ART. 5 – REGOLE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE

1. Di norma l'effettuazione delle spese avviene come segue:
 - a) per le spese di natura corrente fino a 3.000,00 euro, IVA esclusa, i responsabili di servizio, provvedono direttamente per mezzo di apposito **buono d'ordine** contenente i requisiti di cui all'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed emesso nel rispetto delle regole dettate dalla stessa norma;
 - b) per le spese correnti superiori a euro 3.000,00 e sino a euro 10.000,00, IVA esclusa, e per le spese rientranti nel piano programmato degli investimenti fino ai rispettivi limiti di cui all'art. 4, mediante **affidamento diretto** adeguatamente motivato;
 - c) per le spese correnti superiori a euro 10.000,00 e sino a euro 20.000,00, IVA esclusa, e per le spese rientranti nel piano programmato degli investimenti fino ai rispettivi limiti di cui all'art. 4, mediante **affidamento diretto con l'acquisizione di due preventivi**. I responsabili di servizio, provvedono con propria determinazione all'assunzione dell'impegno di spesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 183, comma 9, e dall'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dalle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dall'A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.

TITOLO II

MODALITA' E SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

ART. 6 – LAVORI – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Le modalità di affidamento dei **lavori** sono disciplinati dalle disposizioni seguenti:
 - a) per lavori di importo da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 è consentito l'affidamento diretto adeguatamente motivato.
 - b) per lavori di importo da euro 10.000,00 a euro 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto con l'acquisizione di due preventivi.
 - c) per lavori di importo da 20.000,00 a 40.000,00 affidamento tramite preventiva indagine di mercato o previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici (sempre fatta salva la possibilità di affidamento diretto adeguatamente motivato).
 - d) per i lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e fino a euro 150.000,00, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici [ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016].
 - e) la scelta degli operatori economici da interpellare deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuandoli sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente [art. 63 comma 6) D.Lgs. 50/2016];
2. La **consultazione** avviene tramite **indagine di mercato**, con le modalità di cui al successivo articolo 8. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere che si intendono appaltare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
3. In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto (ODA) sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale. Assume valore pari alla stipula del contratto d'appalto lo scambio di corrispondenza tra la stazione appaltante e il fornitore.
4. L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza, può essere soddisfatto mediante valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
5. Dell'avvenuto affidamento dei lavori deve essere data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della determinazione di cui al successivo art. 10, comma 2.

ART. 7 – FORNITURE E SERVIZI – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Le modalità di affidamento di **forniture e servizi** sono disciplinati dalle disposizioni seguenti:
 - a) per forniture e servizi di importo da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 è consentito l'affidamento diretto adeguatamente motivato.

- b) per forniture e servizi di importo da euro 10.000,00 a euro 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto con l'acquisizione di due preventivi.
 - c) per forniture e servizi da 20.000,00 a 40.000,00 affidamento tramite preventiva indagine di mercato o previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici (sempre fatta salva la possibilità di affidamento diretto adeguatamente motivato).
 - d) per le forniture e servizi di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e fino a euro 209.000,00, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016).
 - e) la scelta degli operatori economici da interpellare deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuandoli sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente (art. 63 comma 6) D.Lgs. 50/2016);
2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
 3. In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto (ODA) sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale. Assume valore pari alla stipula del contratto d'appalto lo scambio di corrispondenza tra la stazione appaltante e il fornitore
 4. L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza, può essere soddisfatto mediante valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
 5. Dell'avvenuto affidamento delle forniture e dei servizi deve essere data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della determinazione di cui all'art. 10 comma 2.

ART. 8 – MODALITA' DELLE INDAGINI DI MERCATO

1. L'affidamento degli interventi per i quali è richiesta l'effettuazione di una indagine di mercato avviene ai sensi dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e del comma 4.1 dalle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dall'A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, con i seguenti criteri:
 - a. il Comune procede ad eseguire le indagini di mercato al fine di conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, nonché al fine di verificarne la rispondenza alle proprie reali esigenze;
 - b. le attività poste in essere dall'Ente in fase di indagine di mercato non ingenerano negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura;
 - c. l'indagine di mercato viene svolta attraverso la pubblicazione sul profilo committente, sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Bandi e contratti*" di un apposito avviso per un periodo di 15 giorni o, eventualmente, superiore, se ritenuto opportuno in ragione della rilevanza

del contratto. Il termine di pubblicazione dell'avviso, in ogni caso, può essere di 5 giorni, laddove si riscontrino motivate ragioni di urgenza;

- d. le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
- e. pubblicazione di un avviso sul profilo del committente contenente:
- *Il valore dell'affidamento;*
 - *gli elementi essenziali dell'esecuzione della prestazione (tempi, modalità, gestione...);*
 - *i requisiti generali di idoneità professionale;*
 - *eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria;*
 - *eventuali capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;*
 - *il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;*
 - *i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;*
 - *l'indicazione della PEC o altro indirizzo di posta elettronica cui ricevere le comunicazioni del committente;*
 - *il nominativo del RUP con cui prendere i contatti per informazioni;*

ART. 9 – ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

1. il Comune può procedere alla costituzione degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice tenuto conto delle proprie specifiche esigenze;
2. il Comune una volta provveduto alla costituzione dei suddetti elenchi, procede tempestivamente alla loro pubblicazione sul profilo committente, nella sezione *Amministrazione trasparente*, sottosezione *"Bandi e contratti"*;
3. in sede di costituzione di un nuovo elenco, ovvero in sede di aggiornamento di un elenco esistente, il Comune pubblica sul proprio profilo committente, nella sezione *"Amministrazione trasparente"*, sottosezione *"Bandi e contratti"* un apposito avviso recante i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'avviso reca, altresì, le specifiche modalità ed i termini per l'inoltro delle domande di iscrizione da parte degli operatori economici interessati;
4. il Comune procede ad aggiornare e revisionare gli elenchi di operatori economici di cui al presente articolo con cadenza almeno annuale, ovvero, con cadenza inferiore, laddove sussistano motivate ragioni di pubblico interesse;
5. in sede di revisione e aggiornamento, il Comune procede:
 - (i) all'iscrizione degli operatori economici che hanno presentato istanza secondo le modalità ed i termini indicati nell'avviso di aggiornamento;
 - (ii) alla cancellazione dall'elenco degli operatori che abbiano perso i requisiti richiesti;
 - (iii) alla eventuale modifica della collocazione di un operatore economico in una diversa sottosezione;

(iv) alle altre operazioni ritenute necessarie nell'interesse dell'Amministrazione ai fini dell'aggiornamento/revisione degli elenchi.

L'elenco aggiornato e/o revisionato e tempestivamente pubblicato sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi e contratti";

6. gli operatori economici interessati all'iscrizione ad uno degli elenchi di cui al presente articolo inoltrano la propria istanza di iscrizione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di costituzione o di aggiornamento dell'elenco;
7. il Comune procede alla valutazione delle istanze di iscrizione tempestivamente presentate dagli operatori economici interessati nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle stesse. Le istanze di iscrizione inviate fuori termine sono considerate ai fini dell'iscrizione in occasione del primo aggiornamento successivo. In tale ultimo caso, le istanze di iscrizione sono valutate dall'Ente entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di aggiornamento/revisione degli elenchi. La conferma ovvero il diniego dell'iscrizione avviene tramite posta elettronica certificata nel termine indicato al primo periodo del presente paragrafo;
8. gli operatori economici sono tenuti ad allegare alla propria istanza di iscrizione:
 - (i) la documentazione richiesta dall'avviso di costituzione e/o aggiornamento degli elenchi;
 - (ii) la dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco per cui è stata fatta richiesta di iscrizione;
9. la dichiarazione del possesso dei requisiti può avvenire anche facendo ricorso al DGUE. L'attestato di qualificazione SOA è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, secondo le modalità fissate dalla stessa.
10. laddove un operatore economico abbia inoltrato un'istanza incompleta della documentazione e delle informazioni richieste dall'avviso, il Comune procede a richiedere la dovuta integrazione. L'operatore economico è tenuto a provvedere alla suddetta integrazione, a pena di inammissibilità dell'istanza, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Ente;
11. l'ordine di iscrizione negli elenchi sarà determinato in base all'ordine progressivo di accettazione delle istanze di iscrizione presentate dagli operatori economici. L'ordine di iscrizione non determina alcuna graduatoria di merito o preferenza ai fini dell'invito a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del Comune. Tale iscrizione è priva di limitazioni temporali, fermo il necessario mantenimento dei requisiti richiesti;
12. gli operatori economici iscritti negli elenchi sono tenuti a informare tempestivamente il Comune circa eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui un operatore economico abbia perso i requisiti per l'iscrizione ad un elenco, lo stesso non potrà più essere invitato, né essere destinatario di un affidamento diretto. Il Comune, in sede di periodica revisione degli elenchi, procederà alla cancellazione degli operatori economici che hanno perso i necessari requisiti. Il provvedimento di cancellazione è adottato ad esito di apposito procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990;
13. le cause di cancellazione dagli elenchi sono le seguenti:
 - a. formale richiesta da parte dell'operatore economico;
 - b. cessazione dell'attività dell'operatore economico;
 - c. procedure concorsuali, salvo i casi di cui all'art. 110, comma 3 del Codice;
 - d. perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e/o dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

- e. dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico iscritto;
- f. comunicazioni/informazioni interdittive efficaci, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, da parte della competente Prefettura che precludano la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- g. affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione dell'Ente;
- h. mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;
- i. intervenuta risoluzione contrattuale per fatto o colpa dell'operatore economico.

ART. 10 – MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Quando è consentito **l'affidamento diretto**, il Responsabile del Servizio può procedere ad affidare l'intervento direttamente all'imprenditore individuato nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, purché in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria tramite verifica dei requisiti ai sensi dell' art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il Responsabile del Servizio può comunque affidare tali interventi, per ragioni di opportunità, mediante indagine di mercato con le modalità previste dal precedente art.8.
2. In tal caso il responsabile del procedimento deve attestare la congruità del prezzo e delle altre condizioni contrattuali previste per la realizzazione dell'intervento.
3. Il responsabile del procedimento, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema **dell'amministrazione diretta**, appronta:
 - a) *una relazione dalla quale sia possibile individuare:*
 - *il bene su cui si deve intervenire;*
 - *l'esatta indicazione dei lavori;*
 - *le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;*
 - b) *un preventivo di spesa, nel quale sono indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata;*
4. L'esecuzione di lavori, servizi e forniture è disposta con determina del Responsabile dei Servizi, la quale, oltre ad approvare il preventivo di spesa, deve specificare - tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche dell'apparato comunale - le ragioni e le modalità di esecuzione dei lavori, cui deve attenersi il RUP nei limiti di spesa, dando atto del sistema prescelto per l'esecuzione medesima.

ART. 11 - MODALITA' DI ORDINAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'affidamento dell'intervento deve essere comunicato per iscritto all'impresa affidataria unitamente agli estremi del provvedimento di impegno a norma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.
2. La **stipulazione del contratto** ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedure negoziate, per interventi di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 IVA esclusa;
 - b) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, per affidamento di contratti di importo inferiore a 40.000,00 Euro IVA esclusa;

3. Il contratto di cui al precedente comma 2 lettere a) deve indicare:
- a) *l'oggetto della prestazione ed in particolare nel caso di lavori, l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;*
 - b) *le caratteristiche tecniche e le qualità della prestazione oggetto del contratto;*
 - c) *i prezzi (nel caso di lavori i prezzi unitari) per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli/e a corpo;*
 - d) *le condizioni e le modalità di esecuzione;*
 - e) *i termini per l'espletamento delle prestazioni;*
 - f) *le modalità di pagamento;*
 - g) *le penalità in caso di ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale, ed in ogni caso il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'affidatario, e di provvedere direttamente alla prestazione a mezzo di altre imprese a spese dell'affidatario;*
 - h) *le garanzie;*
 - i) *l'obbligo dell'affidatario di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni, assoggettandosi a sua cura e spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare a quelle relative all'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro; nel caso di lavori l'obbligo del rispetto del piano della sicurezza o dei suoi elaborati sostitutivi.*

ART. 12 - GARANZIE

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi connessi con l'esecuzione delle prestazioni di importo pari o superiore ad euro 20.000,00 IVA esclusa, l'Amministrazione richiede la presentazione di una garanzia da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

ART. 13 - PENALI

1. In caso di ritardi e/o per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale, imputabili all'impresa incaricata della esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite con l'atto di affidamento.
2. In siffatto caso il Responsabile del Servizio, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto o PEC, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte del lavoro, della fornitura o del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

ART. 14 - MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori, si accerti la necessità di lavori, servizi o forniture non previsti, ovvero che la somma per essi prevista risulti insufficiente, si provvede mediante perizia suppletiva, approvata con determinazione del Responsabile del Servizio, previa acquisizione delle risorse necessarie a finanziare la maggiore spesa occorrente, nel rispetto dei limiti complessivi di importo previsti per gli interventi ai sensi degli art.li 106 e 175 del d.lgs. 50/2016.
2. In nessun caso la spesa complessiva potrà quindi superare quella debitamente autorizzata, nè può eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma o qualità dei lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia suppletiva approvata, salvo quanto rientra nella discrezionalità del direttore dei lavori

o del responsabile del procedimento, con l'osservanza delle limitazioni previste dalla legge.

3. Quando nel corso dell'esecuzione degli interventi risulti la necessità di lavori, servizi o forniture non previsti, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti per interventi consimili, oppure ricavandoli da nuove analisi.
4. Tali nuovi prezzi sono approvati, con apposita determinazione, dal Responsabile del Servizio.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le forniture di beni e servizi.

TITOLO III

CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

ART. 15 – CONTABILITA' – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI

1. I lavori eseguiti sono contabilizzati a cura del responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori ove nominato.
2. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, si può prescindere dal certificato di regolare esecuzione, che viene sostituito dall'attestazione di regolare esecuzione della prestazione apposta dal responsabile del procedimento.
3. Per i lavori di manutenzione degli impianti di cui alla Legge 46/1990, l'installatore è tenuto a rilasciare il certificato di conformità riportante l'attestazione che l'intervento è compatibile con gli impianti esistenti.
4. La liquidazione degli interventi avviene con atto del Responsabile del Servizio, nelle forme previste dal regolamento di contabilità, previa acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento, e dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

ART. 16 – CONTROLLO DELLE SPESE

1. Le fatture e le note di spesa relative a lavori, forniture e prestazioni dovranno essere trasmesse al Responsabile del Servizio interessato, il quale controllerà sotto la sua personale responsabilità la regolarità delle fatture e note di spesa stesse in relazione alle ordinazioni, alla natura e qualità delle merci fornite, alle condizioni e patti prestabiliti, nonché se i lavori e le prestazioni siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte e attesterà che il credito del terzo è diventato liquido ed esigibile per intervenuta acquisizione da parte dell'Ente dell'utilità o beni richiesti nella quantità e qualità prefissate all'interno delle somme a suo tempo impegnate, con richiamo al numero ed alla data dell'impegno stesso.

ART. 17 – LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

1. Le fatture e le note di spesa relative a lavori, forniture e prestazioni, munite del visto di regolarità, e corredate del buono di ordinazione nel caso dell'art. 5 lett. a), sono liquidate dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità.
2. I rendiconti, in generale, dovranno essere corredate dai seguenti documenti giustificativi:
 - a) buoni di ordinazione (art. 5 lett. a) del presente Regolamento;
 - b) fatture o note di spesa, debitamente vistate ovvero munite dell'attestazione di regolare

esecuzione di cui al precedente art. 15;
c) certificato del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

TITOLO IV

LAVORI DI URGENZA

ART. 18 - LAVORI D'URGENZA E DI SOMMA URGENZA

1. L'esecuzione dei lavori d'urgenza, sono ammessi esclusivamente con quanto previsto dall'art. 32, comma 8, ultimo paragrafo, del D.Lgs. n. 50/2016. In questo caso il verbale, compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico che si reca prima sul luogo, e la perizia estimativa, sono inviati al Responsabile del Servizio che provvederà all'adozione di un'apposita determinazione che approverà l'intervento regolarizzando l'ordinazione fatta a terzi, se i lavori rientrano nella programmazione di cui al comma 3 del precedente art. 1. In ogni caso l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata a norma dell'art. 193, comma 3, del D.lgs. 267/2000 smi, nel termine di 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto predetto termine.
2. Qualora i lavori intrapresi non ottengano l'autorizzazione, saranno approvate e liquidate le sole spese relative ai lavori eseguiti sino alla data di comunicazione del diniego.
3. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui al comma 2, dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (ordinanze contingibili e urgenti) e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco disporrà che il Responsabile del Servizio competente provveda, senza indugio, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione d'urgenza o di emergenza anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 – PROROGHE E RINNOVI

1. E' sempre vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dal presente regolamento.
2. Il rinnovo espresso è invece consentito laddove la facoltà di rinnovare il contratto sia stata prevista nell'indagine di mercato e le procedure di affidamento abbiano tenuto conto dell'eventuale maggiore durata del rapporto e quindi del relativo importo contrattuale, ai fini dell'applicazione delle procedure di cui ai precedenti artt. 6 e 7.
3. Il rinnovo espresso è inoltre consentito quando sarebbe comunque ammesso l'affidamento diretto dell'intervento a norma dei precedenti artt. 6 e 7.
4. Il rinnovo contrattuale deve avvenire alle medesime condizioni contrattuali del precedente rapporto oppure a condizioni migliorative per l'Amministrazione comunale.
5. La proroga non costituisce invece rinnovo contrattuale, ma semplice spostamento in avanti del termine di durata di un contratto ed è consentita anche in deroga alle condizioni dei precedenti commi nelle more delle procedure di affidamento dell'intervento o quando ricorrano altre speciali circostanze, quali a titolo esemplificativo, la necessità di riorganizzare un servizio, l'entrata a regime

di nuovi modelli gestionali o di nuove discipline normative.

ART. 20 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

ART. 21 - NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 22 - RINVIO DINAMICO.

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato